REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1979

che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1028/79 deve essere subordinata all'espletamento di talune formalità amministrative che permettano alle autorità competenti di controllare se gli oggetti di cui trattasi rispondono alle condizioni fissate dal regolamento succitato e se saranno effettivamente utilizzati ai fini previsti per la concessione della franchigia ;

considerando che, al fine di dare il massimo aiuto agli istituti e organismi autorizzati dalle autorità competenti a ricevere detti oggetti in franchigia, pare auspicabile applicare in generale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1028/79, le disposizioni del suo articolo 3, paragrafo 1, ultimo capoverso, derogando in tutti i casi alla condizione secondo la quale la franchigia è accordata solo se nella Comunità non sono attualmente fabbricati oggetti equivalenti ;

considerando che detta posizione di partenza potrà tuttavia essere mantenuta solo nei confronti degli oggetti per i quali la franchigia non sia suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti ; che a tale riguardo è opportuno prevedere una procedura comunitaria che consenta alla Commissione, previa consultazione di esperti di tutti gli Stati membri, di escludere uno o più oggetti dal beneficio della franchigia qualora, in base alle informazioni in suo possesso, essa constati che la franchigia è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti ;

considerando che nel caso di prestito, locazione o cessione di oggetti destinati ai minorati fra istituti o organismi situati in Stati membri diversi è opportuno prevedere un sistema di controllo della destinazione e dell'utilizzazione degli oggetti di cui trattasi per mezzo di un esemplare del documento di controllo T n. 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (2) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Obbligazioni dell'istituto o organismo destinatario

Articolo 1

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1028/79 comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario :

— di avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato ;

— prenderli a carico nel proprio inventario ;

— di utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dal regolamento (CEE) n. 1028/79 ;

— di facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e restino soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.

(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente capoverso venga presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o organismo destinatario.

B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 2

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1028/79, l'istituto o organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai minorati è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 1.

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri » :

— Oggetto destinato ai minorati, in franchigia dai dazi doganali (UNESCO)
Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1028/79 ;

— Toldfrit indført genstand bestemt til handicappede (UNESCO)
Anvendelse af artikel 6, stk. 2, afsnit 2, i forordning (EØF) nr. 1028/79 ;

— Zollfreier Gegenstand für Behinderte (UNESCO)
Anwendung von Artikel 6 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1028/79 ;

— Article for handicapped persons — to be admitted duty-free (UNESCO)
Implementation of Article 6 (2) (second subparagraph) of Regulation (EEC) No 1028/79 ;

— Objet destiné aux personnes handicapées, en franchise des droits de douane (UNESCO)
Application de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1028/79 ;

— Voorwerp bestemd voor gehandicapten, met vrijstelling van douanerechten (UNESCO)
Toepassing artikel 6, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1028/79.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai minorati ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1028/79.

C. Cessazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della franchigia

Articolo 3

1. L'istituto o l'organismo che non soddisfi più alle condizioni richieste per poter fruire della franchigia, o che preveda di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1028/79, è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti.

2. Quando un oggetto viene utilizzato a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1028/79, esso viene sottoposto all'applicazione del dazio doganale per esso previsto, secondo il tasso in vigore alla data in cui viene adibito ad un altro uso, secondo la specie ed in base al valore riconosciuto o ammesso in tale momento dall'amministrazione doganale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/79

Articolo 4

Per beneficiare dell'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1028/79, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Alla domanda devono essere allegati tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste per la concessione della franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/79

Articolo 5

Fino a quando non si constati con decisione della Commissione, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafi 3 o 4, che l'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1028/79 è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la franchigia viene accordata senza procedere alla verifica della condizione di cui alla lettera b) di detto articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1028/79, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato :

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati ;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore ;

c) il paese d'origine dell'oggetto ;

d) il luogo di destinazione dell'oggetto ;

e) l'uso cui è destinato l'oggetto ;

f) il prezzo dell'oggetto o, se possibile, il suo valore in dogana ;

g) il numero degli esemplari dello stesso oggetto ;

h) il termine di consegna previsto ;

j) la data dell'ordinazione, se l'oggetto è già stato ordinato.

A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 6.

Articolo 8

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, di loro propria iniziativa oppure a richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni, ivi compresa la documentazione tecnica, di cui dispongono per consentirle di valutare se l'ammissione di un determinato oggetto in franchigia dai dazi doganali sia suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti.

2. Qualora la Commissione, in base alle informazioni in suo possesso, sia del parere che l'importazione in franchigia dai dazi di un oggetto è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, essa convoca al più presto un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce nell'ambito del comitato delle franchigie doganali per esaminare il caso o i casi particolari.

Le informazioni di cui dispone la Commissione sono comunicate agli esperti al più presto.

3. Qualora l'esame cui si procede in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 riveli che l'importazione di un oggetto in franchigia dai dazi doganali è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

4. In caso di urgenza, la Commissione, senza attendere l'esame degli esperti degli Stati membri previsto dal paragrafo 2, può adottare la decisione di cui al paragrafo 3.

Tale decisione ha carattere provvisorio e deve essere confermata o annullata dalla Commissione una volta avvenuto l'esame previsto dal paragrafo 2.

In attesa della conclusione di tale procedura, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda, in regime di sospensione dai dazi doganali, mediante l'impegno dell'istituto o organismo destinatario di pagare i dazi qualora la decisione della Commissione fosse confermata.

Le autorità competenti possono subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da esse determinate.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate a tutti gli Stati membri non appena sono state adottate.

6. Almeno una volta all'anno, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, effettua un esame approfondito della situazione con il gruppo di esperti di cui al paragrafo 2, al fine di stabilire se occorra abrogare tutte o alcune delle decisioni che escludono taluni oggetti dal beneficio della franchigia.

Articolo 9

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario non sia in grado di determinare se l'oggetto di cui alla domanda prevista dall'articolo 6 debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 2 a 6.

In attesa della conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi doganali mediante l'impegno dell'istituto o organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

2. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda, la Commissione ne trasmette copia con la relativa documentazione agli Stati membri.

3. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto di cui trattasi, si ritengono adempiute le condizioni richieste per l'ammissione in franchigia di tale oggetto. La Commissione notifica tale situazione agli Stati membri entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito.

4. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto oggetto non dovrebbe essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme di tali obiezioni agli Stati membri.

5. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 riveli che l'oggetto per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che l'oggetto considerato soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

In caso contrario, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

Le decisioni della Commissione sono notificate a tutti gli Stati membri entro il termine di due settimane.

6. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 5, si ritengono soddisfatte le condizioni richieste per l'ammissione in franchigia dell'oggetto di cui alla domanda.

Articolo 10

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/79

Articolo 11

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1028/79, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni richieste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e deve essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dell'oggetto.

Tale domanda deve inoltre indicare :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore ;

b) l'attestato del richiedente secondo cui gli oggetti per i quali è richiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto od organismo in questione senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

Articolo 12

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 11.

2. Essa autorizza l'ammissione in franchigia dai dazi doganali dell'oggetto in questione soltanto qualora sia stato soddisfacentemente dimostrato che il donatore non trae alcun profitto, diretto o indiretto, di carattere commerciale dal dono offerto all'istituto od organismo destinatario.

3. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se l'oggetto per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, si applica la procedura prevista dall'articolo 9.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, E DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/79

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1028/79, per accessori specifici si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 14

Per ottenere l'ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1028/79, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1028/79.

Articolo 15

L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 14.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione